



CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
MISERICORDIE D'ITALIA

Il Collegio dei Probiviri

letto il ricorso in data 26.3.2011 proposto dal Consigliere Sergio Ripa avverso la delibera n. 4 in data 19.3.2011 del Consiglio Nazionale nella parte avente ad oggetto l'attivazione di rapporti contrattuali con il dott. Del Bianco, letta la memoria del Presidente f.f. della Confederazione in data 4.4.2011, udito il Consigliere Ripa nella seduta dell'8.4.2011; assume la seguente decisione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto confederale.

*** **

Il Consigliere Ripa censura sotto diversi profili la delibera n. 4/2011 con cui il Consiglio Nazionale ha, tra l'altro, ratificato precedenti atti aventi ad oggetto due contratti stipulati con il dott. Andrea Del Bianco su richiesta di Conferenza Regionale Toscana.

In particolare dalla documentazione si evince che:

-n data 1.9.2010 infatti l'allora Presidente Brunini ed il Vice Presidente di Conferenza Regionale Toscana consigliere Corsinovi siglavano con il dott. Del Bianco un contratto di collaborazione occasionale di durata di 20 giornate lavorative complessive da espletarsi entro il 15.12.2010, contratto di cui il Consiglio di Presidenza approvava l'attivazione soltanto con delibera del 27 dicembre 2010, a sua volta ratificata dal Consiglio Nazionale il 19.3.2011 con la delibera n. 4;

-sempre nella seduta del 27 dicembre 2010 il Consiglio di Presidenza altresì approvava l'attivazione di un diverso contratto di lavoro a progetto con il dott. Andrea Del Bianco, sempre a favore di Conferenza Regionale Toscana, contratto che veniva siglato dal Presidente Brunini e dal Vice Presidente di Conferenza Regionale Toscana Cons. Corsinovi in data 18.1.2011, e che veniva sottoposto alla condizione risolutiva di approvazione del medesimo, a ratifica, da parte del Consiglio Nazionale, ratifica poi avvenuta con la già citata delibera n. 4 del 19.3.2011.

Ciò premesso, il Collegio innanzitutto ritiene che la materia dell'instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro con collaboratori esterni debba farsi rientrare, anche in via di analogia, tra le competenze primarie del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. p) dello Statuto.

Ne consegue che ogni decisione inerente la stipula di contratti di lavoro, a qualunque titolo, spetta in via esclusiva e preventiva al solo Consiglio Nazionale, al quale nemmeno può sostituirsi il Consiglio di Presidenza (e tanto meno il Presidente), al quale spetta in caso d'urgenza adottare soltanto i relativi provvedimenti attuativi di tale pregressa decisione del Consiglio Nazionale; provvedimenti poi e comunque che devono essere ratificati da quest'ultimo organo nella prima riunione utile successiva alla data del deliberato del Consiglio di Presidenza.

Nel caso del contratto di lavoro a progetto stipulato con il Dott. Del Bianco in data 18.1.2011, la delibera del Consiglio di Presidenza del 27.12.2010 non parrebbe quindi trovare legittimazione nello Statuto confederale.



Tuttavia, stante la natura di ente di diritto privato di Confederazione, il Collegio non può non tenere conto del fatto che comunque alla data del 19 marzo 2011, e quindi nella vigenza del contratto di cui si discute, il Consiglio Nazionale ha deciso di approvare la stipula di detto contratto con il dott. Del Bianco.

Quindi all'attualità vi è da parte dell'Organo competente per Statuto una valida manifestazione di volontà di procedere all'instaurazione di tale rapporto di lavoro, con conseguente validità ed efficacia della delibera impugnata per tale parte.

Il Collegio ritiene comunque opportuno raccomandare, anche ai fini del controllo delle spese:

- il massimo rispetto delle norme statutarie in tema di stipula di contratti aventi ad oggetto prestazioni lavorative;
- la ratifica, come anche si evince dallo Statuto confederale, è un istituto da utilizzarsi per situazioni d'urgenza e di carattere eccezionale
- l'obbligo di esplicitare nei vari provvedimenti assunti in via d'urgenza le ragioni di tale urgenza.

Quanto sopra anche richiamando il Collegio il proprio precedente deliberato in data 23.2.2011 in relazione al ricorso proposto dal Consigliere Ripa avverso la delibera del Consiglio di Presidenza del 27.12.2010 sulla stessa problematica.

Per quanto riguarda invece il contratto di lavoro occasionale siglato con il dott. Del Bianco in data 1.9.2010, il ricorso del Cons. Ripa risulta fondato.

Innanzitutto detto contratto mai è stato portato all'attenzione e quindi all'eventuale "ratifica" da parte del Consiglio Nazionale (o quanto meno del Consiglio di Presidenza, comunque privo del relativo potere) nelle sedute tenutesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2010; comportamento incomprensibile oltre che da stigmatizzare

In ogni caso, il contratto in questione aveva durata 1.9.2010-15.12.2010: quindi la "ratifica" di tale rapporto di lavoro intervenuta in data 19.3.2011 con la delibera n. 4 del Consiglio Nazionale (ma a ben vedere anche quella del Consiglio di Presidenza del 27.12.2010) è successiva al termine previsto per il compimento dell'atto da ratificare, e come tale deve ritenersi inefficace.

Il Collegio, infine, ritiene altresì di rilevare che lo Statuto non attribuisce al Presidente confederale (e tanto meno ai Vice Presidenti delle Conferenze Regionali, essendo queste ultime all'attualità meri organismi di decentramento privi di rappresentatività) alcun potere, nemmeno in via d'urgenza, nella materia dei rapporti di lavoro.

Per queste ragioni

il Collegio dei Probiviri accoglie il ricorso del Consigliere Ripa avverso la delibera n. 4 del 19.3. 2011 limitatamente alla parte in cui il Consiglio Nazionale con la medesima ha ratificato la delibera del Consiglio di Presidenza in data 27.12.2010 in merito al contratto di lavoro occasionale stipulato in data 1.9.2011 con il dott. Andrea Del Bianco.

Copia della presente decisione viene inviata anche al Collegio dei Revisori Contabili per gli eventuali provvedimenti di competenza di detto Collegio.

Firenze 8 aprile 2011

Il Presidente del Collegio dei Probiviri
Paolo Bechi